

Provincia di Biella

Rinnovo concessione di derivazione d'acqua sotterranea ad uso Produzione Beni e Servizi, estratta mediante un pozzo in Comune di Biella, assentito alla Società SOREMA S.r.l. con D.D. n. 219 del 09.02.2024. PRAT. 305BI

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 219 del 09.02.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

per quanto indicato in premessa e qui integralmente richiamato:

1. di identificare come Concessionario la Ditta "SOREMA S.r.l.", con sede legale in Viale Maccalè n. 41 – 13900 Biella (BI) - C.F. 02205340025;
2. di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione d'acqua in oggetto, redatto ai sensi dell'art. 20 del Regolamento Regionale 10/R/2003 e s.m.i, sottoscritto il 28.11.2023 dal legale rappresentante del Concessionario, che sostituisce il precedente disciplinare rep. n° 2.055, approvato con D.D. n. 1.739 del 18.06.2009, che costituisce parte integrante della presente determinazione ed è conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale di Biella;
3. di rinnovare, ai sensi dell'art. 30 del "Regolamento", la concessione d'acqua pubblica identificata come pratica provinciale 305BI – C.U.R. BI00880;
4. di dare atto che il disciplinare di concessione indica tra l'altro:
 - nelle premesse: il corpo idrico di riferimento per gli obiettivi di qualità, che è il GWB S1 "Pianura Novarese-Biellese-Vercellese";
 - all'art. 1: il prelievo di un volume complessivo di 612 m³ annui d'acqua, pari a 0,019 l/s medi e una portata massima istantanea di 1 l/s, tramite un pozzo da acquifero superficiale ad uso "Produzione beni e servizi" e "Civile", in Comune di Biella , foglio 60 mappale 122;
 - all'art. 10: la durata della concessione che è di anni 15 (quindici) successivi e continui, decorrenti dal 06.03.2023, giorno di presentazione della domanda di rinnovo, così come previsto dall'art. 30 comma 2 del Regolamento regionale 29 luglio 2003 n. 10/R e s.m.i., con scadenza il 05.03.2038, fatti salvi i casi di cessazione previsti dall'art. 32 dello stesso "Regolamento" (omissis).

Il Dirigente / Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 3.308 di Rep. del 28 novembre 2023

Art. 8 – RISERVE E GARANZIE DA OSSERVARSI

Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo o azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Il Concessionario è tenuto all'esecuzione, a sue spese, delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione.

L'Autorità concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora il monitoraggio documentasse un peggioramento dello stato del corpo idrico influenzato dal prelievo, che possa compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità prescritti dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione.

Il Concessionario si impegna a sospendere l'esercizio della derivazione ogni qualvolta si verificassero condizioni igienico ambientali tali da non consentire l'uso dell'acqua. Tali sospensioni saranno normate da eventuali Ordinanze emesse dal Sindaco del Comune di Biella.

Il Concessionario assume inoltre tutte le spese dipendenti dalla concessione, oltre a quelle indicate negli articoli successivi (omissis).

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Dario ORFEI